PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA A OPERAZIONI INTERNAZIONALI

# Art. 2

## Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione internazionale in Iraq

E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in Iraq. Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 209.017.084.

Versione in vigore dal 23 gennaio 2004, non più in vigore dal 19 marzo 2004 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali |
| Estremi | Decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9 |
| Capo | II — Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2004 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-partecipazione-italiana-a-operazioni-internazionali/art-2-termine-relativo-alla-partecipazione-militare-italiana-all-operazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it